



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 589

IL RETTORE

- VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento e ss.mm. ii.”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e ss.mm. ii.”;
- VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare il comma 6 septies dell’art. 14 del succitato decreto-legge, che ha riscritto integralmente l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii, e che ha introdotto la nuova figura dei contratti di ricerca;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e ss.mm.ii”;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70, in particolare l’art.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

4, comma 1, lettera j));

- VISTO l'Avviso MUR n° 47 del 20/02/2025 "Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato" il quale prevede, all'art. 4, comma 3, che "Le Host Institutions già in fase di presentazione della manifestazione di interesse sono chiamate a dichiarare l'impegno:
a) alla stipula di un apposito contratto con il/i ricercatore/i entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro il 15 maggio 2025";
- VISTA la nota prot. 4336 del 31/03/2025 "Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato - D.D. n. 47 del 20 febbraio 2025. - Comunicazione formale di avvenuta pubblicazione degli Elenchi prot. n. 3866 e 3867 del 21 marzo 2025" con la quale sono stati altresì trasmessi i citati elenchi;
- TENUTO CONTO che l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro è risultata aggiudicataria di 5 posizioni da ricercatore nell'ambito dell'avviso 47/2025;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 14.02.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di regolamento "Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca";
- RAVVISATA l'opportunità, a seguito di confronto con i Regolamenti adottati da altri Atenei in merito ai contratti di cui sopra, nonché della documentazione trasmessa a tal proposito dal CODAU, di apportare delle modifiche alla bozza di regolamento già deliberata dal Senato Accademico nella suddetta seduta, al fine di renderlo maggiormente conforme agli indirizzi ricevuti e alla regolamentazione delle altre Università;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta 02.04.2025, con la quale è stata approvata la proposta di adozione del regolamento "Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca";
- RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere in tempi brevi alla pubblicazione del già menzionato regolamento al fine di consentire l'emanazione delle procedure di reclutamento dei ricercatori ai sensi dell'art. 22 L.240/2010 in tempi utili ad addivenire alla sottoscrizione dei relativi contratti in data 15 maggio 2025 per come richiesto dal MUR;
- TENUTO CONTO che allo stato non è calendarizzata una seduta del Senato Accademico in tempi utili per la deliberazione in merito;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

È emanato il regolamento “Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca”, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Art. 2

Il regolamento “Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca” entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Art.3

Il regolamento “Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca” è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, non essendosi concluso l’iter deliberativo con l’espressione del parere favorevole da parte del Senato Accademico.

Art.4

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell’Ateneo.

Catanzaro,

10 APR. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.i., previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 2 – Finanziamenti

Il finanziamento o cofinanziamento per i contratti di ricerca di cui al presente regolamento può derivare:

- i) da risorse messe a disposizione dall'Ateneo, attribuite ai Dipartimenti sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche.
- ii) da risorse provenienti da programmi/progetti di ricerca finanziati da enti esterni
- iii) da risorse dei Dipartimenti
- iv) da risorse dei CIS o CR
- v) fondi di ricerca del docente proponente.

Art. 3 – Bandi e procedure di selezione

3.1 La richiesta di emanazione del bando di selezione è trasmessa dal Dipartimento di riferimento del contratto al Senato Accademico per successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2 La richiesta deve indicare:

- a) il dipartimento, sede dell'attività collegata ad ogni contratto attivato;
- b) il/gli SSD di riferimento per l'attività scientifica;
- c) la struttura di svolgimento dell'attività di ricerca;
- d) il nome del docente di riferimento sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
- e) titolo del programma di ricerca del contratto;
- f) il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate al contraffattista con l'indicazione dello specifico programma di ricerca per il quale è richiesto il contratto;
- g) importo del contratto e la durata specificando la possibilità di procedere all'eventuale rinnovabilità nei limiti consentiti dalla legge;
- h) gli estremi della disposizione di trasferimento all'Amministrazione centrale dell'importo del finanziamento (o del cofinanziamento) a copertura del contratto di ricerca;
- i) delibera motivata in merito alla necessità dell'eventuale svolgimento di attività assistenziale;
- l) requisiti per l'ammissione;
- m) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli, comprese le pubblicazioni;
- n) i punteggi da attribuire ai titoli ed al colloquio le cui modalità di svolgimento, data e sede possono essere indicate nel bando;
- o) entità e provenienza del finanziamento, e, nei casi di cofinanziamento richiesto all'Ateneo, la determinazione dell'importo richiesto;
- p) impegno ad assicurare la copertura finanziaria dell'eventuale indennità da corrispondere al titolare del contratto nel periodo di astensione obbligatoria per maternità in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007.

3.3 Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato deve inoltre contenere:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;

- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- g) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;

Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

3.4 Inoltre, anche ai fini della pubblicazione per via telematica sui siti del Ministero e dell'Unione Europea, la richiesta deve contenere altresì i seguenti dati obbligatori:

- titolo del progetto di ricerca in italiano e in inglese;
- campo principale della ricerca;
- descrizione sintetica in italiano e in inglese;
- Paesi in cui può essere condotta la ricerca;
- Paesi di residenza dei candidati;
- nazionalità dei candidati;
- nome dell'Ente finanziatore, tipologia dell'Ente, città, sito web ed e-mail;
- indicazione se il contratto è finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme e/o dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).

3.5 La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due componenti, professori o ricercatori, ed un supplente, appartenenti al gruppo scientifico disciplinare (GSD) di riferimento del progetto. Laddove al gruppo scientifico disciplinare (GSD) afferisca un numero di docenti o ricercatori tale da non consentire la costituzione della Commissione Giudicatrice la Commissione potrà essere integrata con docenti o ricercatori appartenenti all'Area Disciplinare CUN di riferimento del bando.

3.6 Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente comma.

3.7 È possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI (Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed internazionali promotori dei progetti (Ministeri, Fondazioni, CE, altri organismi internazionali) con meccanismi di selezione delle candidature basati su peer review e adeguata pubblicità dei bandi di concorso. In tale caso, poiché la selezione è stata già effettuata a cura dell'ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per l'attivazione del contratto di ricerca.

Art. 4 - Requisiti

4.1 Possono essere titolari dei contratti studiosi in possesso e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università o Enti pubblici di ricerca nonché di coloro che abbiano fruito di contratti di Ricercatore a tempo determinato. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

4.2 Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di contratti di ricerca:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- c) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato e notificata all'interessato.

Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione

5.1 Le procedure di selezione avvengono tramite valutazione dei titoli e un colloquio.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti.

5.2 I 60 punti previsti per titoli vengono così ripartiti:

- a) fino a 15 punti per l'attinenza del dottorato di ricerca o della specializzazione medica con con l'attività di ricerca da svolgere.
- b) Voto di laurea fino a 15 punti come di seguito specificato:
 - fino a 15 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico (da rapportare a 110 con lode);
 - fino a 7 punti per il voto di laurea triennale (da rapportare a 110 con lode);
 - fino a 8 punti per il voto di laurea magistrale (da rapportare a 110 con lode).

Nel caso di laurea magistrale la Commissione attribuirà sia il punteggio per la laurea triennale sia il punteggio per la laurea magistrale.

- c) fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso;
 - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) fino a 2 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- e) fino a 8 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi di insegnamento;

5.3 I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede di svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando.

5.4 Al termine della seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affissa nella sede di esame la graduatoria di merito con l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. I contratti sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 31 dei 60 punti a disposizione per i titoli e 24 dei 40 punti a disposizione per il colloquio. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.

5.5 Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

5.6 Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 12, il contratto può essere conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Durata

6.1 I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 7 - Natura e stipula del contratto

7.1 Il conferimento del contratto è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra l'Università e il vincitore della selezione e decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

7.2 L'inizio dell'attività di ricerca deve essere comunicato al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale il contrattista deve svolgere la propria attività.

7.3 Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo

7.4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

7.5. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

Art. 8 - Importo

8.1 L'importo dei contratti non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22 della L 240/2010, e della sequenza contrattuale del 9/10/2024.

8.4 L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione di apposita dichiarazione di regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca presentata all'Amministrazione centrale dal Docente Responsabile e dal Direttore del Dipartimento di riferimento.

Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo

9.1 I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

9.2 Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità o paternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12/7/2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo del contratto di ricerca. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.

9.3 L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative

10.1 Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati o con titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

L'incompatibilità di cui al punto 10.1 deve essere presente e verificata al momento della presa di servizio del vincitore del contrattista.

Art. 11 - Diritti e doveri dei titolari di contratto di ricerca

11.1 L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore o ricercatore, o professore emerito che sia Responsabile di Centri di Ricerca o Responsabile Scientifico di progetti, finanziati dall'Ateneo e/o da enti pubblici e privati (docente responsabile), o Direttore di Unità operativa complessa o dipartimentale (nel caso di contratto con attività di ricerca clinica ai sensi del precedente art. 2, punto 2.4 lettera i) e art. 8 punto 8.3) e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca è definita dal docente responsabile e il relativo piano delle attività è allegato al contratto di cui è parte integrante.

11.2 IL contrattista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. L'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca, su proposta del docente responsabile ed approvazione del Consiglio di Dipartimento da comunicare all'Amministrazione.

11.3 L'attività di ricerca è improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca. Essa ha carattere continuativo, non meramente occasionale ed è coordinata con la complessiva attività di ricerca del Dipartimento ovvero con l'attività globale per la realizzazione del programma di ricerca. Lo svolgimento della ricerca è effettuato in condizione di autonomia.

11.4 L'attività deve essere sospesa per maternità (cinque mesi) o paternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave, gravi motivi familiari o per l'astensione facoltativa. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni lavorativi annui.

11.5 Il titolare di contratto di ricerca è tenuto a presentare almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, al Consiglio della Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sulle attività svolte ed i risultati scientifici ottenuti, corredata dalla valutazione del docente responsabile. Tale relazione è trasmessa al Rettore a cura della Struttura di riferimento.

11.6 La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.

11.7 Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 - Decadenza, recesso, risoluzione

12.1 Decadono dal diritto al contratto coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati.

12.2 Il titolare di contratto di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e al Dipartimento di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta, salvo eventuali differenti specifiche disposizioni derivanti da obblighi contrattuali con l'ente finanziatore.

12.3 Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, su proposta motivata del docente responsabile e/o del Consiglio di Dipartimento, sentito l'interessato.

12.4 Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- a. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- b. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
- c. grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- d. valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio del Dipartimento.

La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.

12.5 Il titolare di contratto che sia incorso in una delle incompatibilità di cui all'art. 10, è tenuto a restituire i ratei del contratto eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

12.6 Nel caso di contratti di ricerca finanziati a seguito di convenzioni possono essere previste differenti specifiche disposizioni in materia di risoluzione e di recesso anticipato dal contratto derivanti da obblighi contrattuali dell'ente finanziatore, con effetti anche sugli importi eventualmente già corrisposti.

Art. 13 - Valutazione e rinnovo del contratto

13.1 Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti sono presentati al termine del contratto, oltre che all'atto della richiesta di rinnovo, dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività del contrattista. La relazione del docente responsabile della ricerca deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento.

13.2 Il rinnovo del contratto è subordinato ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del docente responsabile, approvata dal Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio. La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione; alla delibera deve essere allegata la relazione del docente responsabile della ricerca.

13.3 Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dall'1 al 9, i risultati scientifici ottenuti, da presentare obbligatoriamente nella relazione come requisito essenziale per la valutazione di rinnovo sono così individuati: almeno una comunicazione, in qualità di relatore, a Congressi Scientifici Nazionali o Internazionali e almeno due manoscritti pubblicati su riviste internazionali peer-review in cui il contrattista risulti come primo autore o secondo autore a parimerito col primo autore;

13.4 Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dal 10 al 14, sarà necessario acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione espressa da uno o più docenti individuati per macro-aree, su designazione del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il docente responsabile della ricerca.

Art. 14 - Titolari di contratti per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico clinica.

14.1 I titolari di contratti di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione all'attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile, nei limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca, solo se tale attività sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca. Detto rapporto non dà luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e dell'Azienda ove viene svolta tale attività.

14.2 L'espletamento delle attività cliniche da parte dei titolari di contratto di ricerca si svolge, di norma, previo apposito accordo di collaborazione, presso le strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Nel caso di attività da svolgere presso Aziende del Sistema sanitario nazionale, diverse dall'Azienda Dulbecco, l'Università e l'Azienda adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l'apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori dei contratti di ricerca. Gli oneri assicurativi relativi allo svolgimento dell'attività assistenziale presso le strutture ospitanti saranno disciplinati all'interno di appositi protocolli d'intesa.

14.3 Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario il preventivo consenso del Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, e l'impegno preliminare del Direttore dell'Unità operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista.